



Deliberazione n. 4

**MODIFICA DELLO STATUTO DI ROMA CAPITALE.
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI DEI MUNICIPI**

Considerato che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 5, riconosce e promuove le autonomie locali;

Che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, comuni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla stessa Costituzione;

Che l'articolo 118 della Costituzione attribuisce ai comuni la generale titolarità delle funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Che i Municipi costituiscono una fondamentale articolazione nel governo della città di Roma e della sua area metropolitana, come riconosciuto dallo Statuto di Roma Capitale e da quello della città metropolitana di Roma Capitale;

Che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto di Roma Capitale, il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze di decentramento, è articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale;

Che, ai sensi del medesimo articolo 26, i Municipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale;

Che è necessario rafforzare l'efficacia e la capacità decisionale dei Municipi, al fine di favorire il più ampio decentramento amministrativo e la massima prossimità tra gli organi decisionali e i destinatari dell'azione amministrativa,



ossia l'intera cittadinanza di Roma e dei suoi Municipi, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà verticale;

Che è al tempo stesso necessario rispondere all'esigenza, manifestata dalla cittadinanza, di migliorare *l'accountability* e ridurre i costi legati al funzionamento degli organi politici di tutti i livelli di governo di Roma Capitale;

Che le somme corrisposte ai membri delle Giunte municipali superano in media i due milioni di euro l'anno, mentre per i Consigli municipali tale importo è superiore ai tre milioni e mezzo di euro l'anno;

Che è pertanto opportuno modificare lo Statuto di Roma Capitale, al fine di dimezzare il numero dei componenti dei Consigli municipali, portandolo da ventiquattro a dodici;

Che è al tempo stesso auspicabile semplificare il funzionamento dei Consigli municipali, riducendo il numero di commissioni permanenti da sei a quattro, contenerne i costi di funzionamento, escludendo la possibilità di corrispondere gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni speciali, e incentivare l'assiduità dei consiglieri municipali, prevedendone la decadenza in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive del Consiglio, in luogo delle dieci attuali;

Che tali riduzioni devono altresì riguardare gli organi esecutivi dei Municipi, con una riduzione dei componenti delle Giunte municipali da sei a quattro;

Che, in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'azione degli organi politici dei Municipi, i componenti della Giunta dovranno essere scelti tra i componenti del Consiglio e percepire un'indennità onnicomprensiva per tutte le funzioni svolte;

Che la riduzione del numero di componenti degli organi dei Municipi realizzata in virtù della presente delibera potrebbe comportare una diminuzione dei costi



legati al funzionamento di questi ultimi pari ad almeno due milioni e mezzo di euro l'anno;

Visti gli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*, e in particolare il suo articolo 24;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, *Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale*;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* (cd. legge Delrio), e in particolare l'articolo 1, commi 101-103;

Visto l'articolo 2, comma 184 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 119, *Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 879 del 1° agosto 2000, *Decreto 4 aprile 2000 n. 119 avente per oggetto: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 5 agosto 2000, *Decreto 4 aprile 2000 n. 119 avente per oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 1° agosto 2001, *Indennità di funzione per i Vice Presidenti e gli Assessori dei Municipi*;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25 ottobre 2013, *Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale*;

Considerato che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore _____ F.to: _____”;

Che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha attestato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzionalità dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore _____ F.to: _____;



Che in data _____ il Dirigente _____ della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente _____ F.to: _____”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo unico degli enti locali;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di sottoporre all’Assemblea Capitolina la seguente proposta di modifica dello Statuto di Roma Capitale:

“All’articolo 27 dello Statuto di Roma Capitale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All’inizio del comma 2 sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto dal comma 22,”;
- b) Al comma 3, le parole “Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da **ventiquattro** consiglieri” sono sostituite da “Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da **dodici** consiglieri”;
- c) Al comma 8, la lettera b), ai sensi della quale il Regolamento del Municipio disciplina “il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari – istituite in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio – Permanenti, il cui numero non



può **superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio**, e Speciali, i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato”, è sostituita dalla seguente: “il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari – istituite in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio – Permanenti, il cui numero non può **essere superiore a quattro**, e Speciali, i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato **e non danno luogo al versamento di alcun compenso per i consiglieri che vi partecipano**”;

- d) Al comma 16, dopo le parole “Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni Consiliari” è aggiunta la parola “**Permanenti**”;
- e) Al comma 17, il primo periodo, che prevede che “La mancata partecipazione, non giustificata, a **dieci** sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere” è sostituito come segue: “La mancata partecipazione, non giustificata, a **tre** sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere”;
- f) Al comma 21, il primo periodo, che recita “La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da **un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati**” è sostituito dal seguente: “La Giunta del Municipio è



composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne promuove e coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del giorno – e da **quattro assessori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dall’assessore più giovane di età**”;

- g) Il comma 22 è sostituito dal seguente: “I componenti della Giunta devono essere nominati all’interno del Consiglio del Municipio. I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta percepiscono un compenso onnicomprensivo, il cui ammontare è determinato, in base alla legge, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla revoca.”.

2. di trasmettere tale proposta di modifica a tutti i Consigli di Municipio, di portarla a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con affissione all’Albo pretorio per un periodo di sessanta giorni; di assicurarne la pubblicazione sui quotidiani “La Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Il Messaggero” e “Il Tempo”, di pubblicarla sul sito istituzionale di Roma Capitale unitamente all’indicazione di un apposito indirizzo mail (statuto@comune.roma.it), al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, come previsto dall’articolo 43 dello Statuto di Roma Capitale.

Hanno lavorato all’elaborazione di questa delibera Salvatore Patriarca e Giacomo Roma.